



COMUNE DI ROTTOFRENO

Provincia di Piacenza
Settore Servizi Finanziari

Piazza Marconi 2 – 29010 Rottofreno(PC)

Pec: postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it



REGOLAMENTO TARI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 dell'8/07/2014
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2019
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/07/2020
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 23/05/2023

Indice

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 – Definizione e classificazione di rifiuto	3
Art. 3 - Soggetto attivo	4
Art. 4– Presupposto per l'applicazione della TARI.....	4
Art. 5 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria	4
Art. 6 – Superficie degli immobili	5
Art. 7 – Esclusioni dalla TARI	6
Art. 8 - Costo di gestione	7
Art. 9 - Determinazione della tariffa	8
Art. 10 - Periodi di applicazione del tributo	8
Art. 11 – Categorie di utenza	9
Art. 12 - Assegnazione tariffe categoria non domestica.....	9
Art. 13 - Scuole statali.....	10
Art. 14 – Tributo giornaliero	10
Art. 15 - Tributo provinciale.....	10
Art. 16 - Riduzioni del tributo	10
Art. 16 bis - Riduzioni utenze non domestiche emergenza Covid.....	11
Art. 17 - Riduzioni per le utenze domestiche	13
Art. 18 – Riduzioni per le utenze non domestiche	14
Art. 19 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali	15
Art. 20 – Agevolazioni.....	16
Art. 21 - Utenze non domestiche che avviano al recupero in modo autonomo	16
Art. 22 - Rifiuti Urbani avviati al riciclo in modo autonomo	18
Art. 23 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni.....	18
Art. 24 – Dichiarazione	18
Art. 25 – Attività di controllo e sanzioni	21
Art. 26- Dilazione del pagamento del tributo ordinario	22
Art. 27 Riscossione	23
Art. 28 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	23
Art. 29 – RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	24
Art. 30 - NORME DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	25
Art. 31 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	25
ALLEGATO A - Categorie di utenza.....	26

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i. alla deliberazione n. 15/2022 di ARERA.

2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti Comunali compatibili, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2 – Definizione e classificazione di rifiuto

La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Art. 3 - Soggetto attivo

La tassa è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4– Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 7.

3. La presenza di mobilio o macchinari e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore o gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione di un locale o di un'area e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, finché queste condizioni permangono. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera anche con il solo rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16, comma 2.

Art. 5 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Possono rientrare in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dai detentori delle medesime.

6. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 6 – Superficie degli immobili

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Successivamente a tale data la superficie assoggettabile alla TARI sarà pari all'80 per cento di quella catastale. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

2. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;

3. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata. Solo nel caso non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

4. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 24, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui

consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.

Art. 7 – Esclusioni dalla TARI

1. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- d) le aree adibite a verde;

2. Non sono, inoltre, soggetti alla TARI, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- c) le superfici di impianti sportivi, per le parti di fatto utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) edifici in cui è esercitato il culto, nella parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- e) unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, energia elettrica, acqua se non condominiale);
- f) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- g) fabbricati dichiarati non agibili e non abitabili. L'inagibilità e l'inabitabilità sono dichiarate dal contribuente tramite la presentazione di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, dalla quale risulti che l'inagibilità e l'inabitabilità siano accertate da perizia redatta e sottoscritta da tecnico abilitato; il Comune ha la facoltà di verificare la veridicità di quanto contenuto nella perizia tecnica anche avvalendosi di sopralluoghi in loco effettuati dall'Ufficio tecnico;
- h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- i) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione dei mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese nonché le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- l) Per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;

m) Per i fabbricati rurali: le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle attività non elencate nell'art. 2135 del Codice Civile in quanto queste attività, ad esse simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano soggette al tributo (ad esempio la parte abitativa della casa colonica, le aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari).

n) Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti sono escluse dalla TARI:

- le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Sono soggetti alla TARI i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

3. Le circostanze specificate nei commi precedenti debbono essere indicate nella dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione o autocertificazione che attesti dette condizioni. Il Comune/l'Ente Gestore del Servizio può verificare in qualsiasi momento l'effettivo utilizzo dell'immobile.
4. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 8 - Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio, determinati ogni anno sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, sono rappresentati nel Piano Economico Finanziario (PEF) e dettagliatamente illustrati nell'allegata relazione di accompagnamento. Tali documenti, redatti dal Gestore e debitamente integrati e validati dall'Ente territorialmente competente in conformità alle disposizioni di ARERA, sono trasmessi annualmente al Comune almeno 45 giorni prima del termine previsto dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, al fine di consentire la tempestiva approvazione delle tariffe.
3. Entro la data concordata tra le parti, il Comune trasmette all'Ente Territorialmente Competente i dati relativi ai costi eventualmente sostenuti dal Comune stesso, al fine di consentirne la tempestiva integrazione nel Piano Finanziario
4. L'Ente territorialmente competente, una volta concluso il processo di validazione, provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e la relativa documentazione di accompagnamento per l'approvazione finale. Nelle more del definitivo esame da parte dell'Autorità i costi definiti dal PEF validato dall'Ente territorialmente competente sono assunti come base di riferimento per l'adozione da parte del Comune del provvedimento di determinazione delle tariffe.
5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario di cui all'art. 1 comma 683 della legge 147/2013.
6. la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti risulta disciplinata dalle deliberazioni ARERA.

7. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti o a terzi all'uopo incaricati.

Art. 9 - Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.

2. La commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..

3. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed alla tabella allegata (all. A) al presente regolamento.

4. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

6. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/99, a favore delle utenze domestiche.

7. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti differenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta sia territoriale che svolto presso i Centri Di Raccolta Differenziata (CDRD). La quota puntuale o la agevolazione premiante eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti differenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 10 - Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste la detenzione dei locali o aree, o il possesso nei casi di cui all'art. 5 – comma 3.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

5. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 11 – Categorie di utenza

La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.

1. Le **utenze domestiche** sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, assenze di uno o più componenti domiciliati per attività di studio o lavoro in Comuni diversi da quello di residenza e distanti oltre 50 km. L'assenza deve essere confermata e documentata annualmente. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro non rientranti nei casi sopradescritti. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 24.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità ed il tributo è applicato limitatamente alla parte fissa della tariffa.

b) domestiche non residenti: sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari a due. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

2. **Utenze non domestiche:** la classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, tiene conto dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto della specificità territoriale, sociale ed economica e della tipologia di rifiuto prodotto. Le categorie di contribuenza sono individuate nella tabella di cui all'allegato A del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Il responsabile della gestione del tributo, nel caso di cui sopra, attribuisce la categoria ritenuta più pertinente.

Art. 12 - Assegnazione tariffe categoria non domestica.

1. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate secondo i criteri del precedente

articolo viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

2. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
3. Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso (se funzionali alla civile – rurale abitazione), le aree scoperte produttive o comunque connesse all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.

Art. 13 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune, ai sensi del comma precedente, è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 14 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 10%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di € 2,50.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

Art. 15 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la TARI giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

Art. 16 - Riduzioni del tributo

1. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, la tassa è ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto

servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata. Tale riduzione non si applica nelle zone dove è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta.

2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

Art. 16 bis - Riduzioni utenze non domestiche emergenza Covid

A. Per l'annualità 2020 è prevista una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di **utenze non domestiche**, regolarmente iscritte in tassa, che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta, anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale.

La suddetta riduzione è così articolata:

a) riduzione del 30% della TARI (parte fissa e variabile) a favore delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi (di cui all'allegato A del presente regolamento):

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
- 2 Cinematografi e teatri;
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi;
- 5 Stabilimenti balneari;
- 6 Esposizioni, autosaloni;
- 7 Alberghi con ristorante;
- 8 Alberghi senza ristorante;
- 11 Uffici, agenzie;
- 12 studi professionali;
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
- 16 Banchi di mercato durevoli;
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici;
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
- 24 Bar, caffè, pasticceria;
- 27 Fiore e piante e pizza al taglio;
- 29 Banchi di mercato generi alimentari;
- 30 Discoteche, night club.

La presente riduzione sarà applicata in automatico alle utenze che trovano riscontro nelle risultanze delle banche dati comunali.

Non sarà applicata la presente riduzione a quelle utenze non domestiche che pur appartenendo alle classi sopraelencate non hanno subito sospensioni o limitazioni di servizio.

b) nessuna riduzione della TARI per le attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi (di cui all'allegato A del presente regolamento):

- 9 Case di cura e riposo;
- 12 Banche ed istituti di credito;
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste;
- 27 Ortofrutta, pescherie;
- 28 Ipermercati di generi misti;

Non sarà applicata inoltre a partiti politici, organizzazioni sindacali, Poste italiane, Ferrovie dello Stato, medici di base, Azienda sanitaria locale, pompe funebri.

Alle utenze non domestiche che pur appartenendo alle classi sopraelencate del punto b) hanno subito sospensioni o limitazioni di servizio sarà applicata la riduzione prevista dalla delibera Arera n°158/2020 su istanza documentata del contribuente da presentare entro il 30 settembre 2020 tramite PEC.

c) riduzione del 30% della TARI (parte fissa e variabile) a favore delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi (di cui all'allegato A del presente regolamento):

- 20 Attività industriali con capannoni di produzione;
- Attività appartenenti alle classi di cui al punto A) che dimostrano di aver subito sospensioni o limitazioni di servizio di cui il Comune non ha comprovata documentazione.

La riduzione di cui alla lettera c) è concessa, previa verifica del necessario requisito di sospensione o limitazione delle attività nel periodo di emergenza sanitaria, su istanza documentata del contribuente da presentare entro il 30 settembre 2020 tramite PEC. Tale riduzione è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2020 nella rata in scadenza al 02 dicembre 2020, in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

B. Per l'anno 2021 sono applicate le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, la cui attività sia stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento:

1. riduzione della quota fissa e variabile nella misura del 25% per gli **ESERCIZI DI VICINATO** fino a 250 mq disciplinati dal D.lgs 114/98 e dalla L.R. 14 del 5.7.1999 con **ESCLUSIONE** delle attività che hanno come **codice ATECO prevalente**:
 - 96.03
 - 47.11.4
 - 47.22
 - 47.73
 - 47.64.1
 - 47.26
 - 47.41
2. riduzione della quota fissa e variabile nella misura del 15% per le **MEDIE STRUTTURE DI VENDITA** fino a 2500 mq disciplinati dal D.lgs 114/98 e dalla L.R. 14 del 5.7.1999;
3. riduzione della quota fissa e variabile nella misura del 50% per i **PUBBLICI ESERCIZI** disciplinati dalla legge n. 287 del 1991 e dalla L.R. 14 del 26 luglio 2003;
4. riduzione della quota fissa e variabile nella misura del 25% per i **ACCONCIATORI, ESTETISTI E TATUATORI** disciplinati dalle leggi n° 161 del 14/02/1963, n. 1 del 04/01/1990, dalle Leggi Regionali

n° 32/1992 e n° 12/1993.

5. riduzione della quota fissa e variabile nella misura del 15% per i **LABORATORI DI ATTIVITA' ARTIGIANALI ALIMENTARI** disciplinati dalla Legge 443/1985 e s.m.i. , dalla L.R. 1 DEL 9 FEBBRAIO DEL 2010, dal Regolamento CEE 852 del 2004 e Determina REGIONE E.R. 8667 del 2018;
6. riduzione della quota fissa e variabile nella misura del 50% per **ATTIVITA' HO.RE.CA.** di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande presso hotel, ristoranti, trattorie, pizzeria, bar e simili e catering.
7. riduzione della quota fissa e variabile nella misura del 100% per le attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per i Locali di Pubblico Spettacolo destinati a discoteche, sale da ballo, cinema, night club e simili autorizzati ai sensi dell'art. 80 del TULPS, nonché Sale Giochi e Sale scommesse autorizzate ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S) approvato con Regio Decreto n.773/1931 art 110 commi 6 e 7;
8. riduzione della quota fissa e variabile nella misura del 50% per le attività di agriturismi, di affittacamere, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast e agenzie viaggio.

Le riduzioni di cui ai punti precedenti sono riconosciute automaticamente già nella prima rata.

E' fatta salva la possibilità di fare istanza autocertificando i requisiti necessari.

Tale riduzione sarà applicata nella rata in scadenza al 02 dicembre 2021, in base al positivo riscontro degli uffici sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

E' prevista inoltre una riduzione della quota fissa e variabile nella misura del 25% alle imprese, non ricomprese nelle scontistiche precedenti, la cui attività sia stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento, per le quali prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale, che abbiano richiesto o ottenuto nel periodo 01/01/2021 – 30/06/2021 prestiti assistiti da garanzia ai sensi del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 coordinato con la legge di conversione n. 40 del 5 giugno 2020. Nel caso di richiesta la stessa deve essere stata esitata positivamente al momento della presentazione della domanda di riduzione.

Tale riduzione sarà concessa, previa verifica del necessario requisito, nella rata in scadenza al 02 dicembre 2021, su istanza documentata del contribuente da presentare entro il 30 settembre 2021 tramite PEC.

Le risorse utili per finanziare le riduzioni utenze non domestiche sono a carico del bilancio comunale.

Art. 17 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche riferite ad abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero si applica una riduzione della tariffa del 30%.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Per le utenze domestiche non residenti dove viene dimostrato annualmente un consumo di utenze di solo mantenimento è prevista l'applicazione del tributo limitatamente alla parte fissa e considerando un numero di occupanti pari a uno.
4. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, mediante comunicazione redatta su modello predisposto dal Gestore da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di attivazione del compostaggio, è concessa una riduzione del tributo, pari al 20% della parte variabile della tariffa.
5. L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la cessazione delle

stesse.

6. Le utenze alle quali è concessa la presente agevolazione sono sottoposte ad attività di verifica e controllo nella misura minima del 5% del numero totale di utenze agevolate.

7. Il Comune / l'ente gestore del servizio possono verificare in qualsiasi momento l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento con controlli presso l'immobile

8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

9. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce il bonus sociale di cui all'art. 57 bis comma 2 della Legge di conversione del D.L. 124/2019 pari al 100% della tassa.

I beneficiari sono individuati mediante procedura ad evidenza pubblica curata dal Settore Servizi alla Persona. Hanno diritto al bonus sociale TARI i contribuenti che risultino in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del TIBEG, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all'articolo 3 del TIBSI.

Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.

10. Con Delibera di Giunta Comunale potranno essere erogati contributi a fronte di TARI dovuta e versata di utenze domestiche interessate da disagio economico generato da COVID 2019.

Le risorse utili per finanziare il contributo sono a carico del bilancio comunale.

Art. 18 – Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Riduzioni per utenze non domestiche non stabilmente attive: la tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell'anno solare. La riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

2. Riduzioni per le imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione (art. 3, punto 3 L.R. Emilia-Romagna 16/2015):

a) è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono prodotti alimentari od altre merci derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

La riduzione, che comunque non potrà superare il 20% della parte variabile della tariffa, è così determinata: si applica una riduzione proporzionale, calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo dato dal Kd medesimo.

Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle associazioni nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione. In alternativa, nei medesimi termini di decadenza, il richiedente potrà produrre apposita autocertificazione al Gestore, che potrà effettuare opportuni controlli.

b) alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti

nel progetto “ancora utili”, è applicata una riduzione del 8% della quota variabile della tariffa.

Le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 19 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in applicazione dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per fruire dell’esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- presentare, entro il 31 gennaio, copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) o formulario identificazione rifiuti se richiesto dal Comune o dal Gestore;
- il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune o dal Gestore;
- Il Comune o il Gestore potranno inoltre in ogni momento procedere alla verifica delle superfici assoggettabili a tributo.

In difetto l’intera superficie sarà assoggettabile alla TARI per l’intero anno solare, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI, ai sensi del presente articolo, verrà applicata la tassa per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

2. Ai sensi della medesima normativa, la continuità e prevalenza della parte di area dove si producono rifiuti speciali, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell’area dove vi è presenza di persone.

La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.

3. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva, utilizzati per lo stoccaggio di materie prime e/o merci, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, compresa l’area dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati, dove si realizza la formazione continuativa e prevalente di rifiuti speciali, previa dimostrazione dell’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, condizione soggetta alla comunicazione di cui all’art.24.

4. In particolare in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, essa risulti di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, anche

dipendente dalla presenza di personale, o per la particolare attività esercitata, la superficie stessa è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti 70%
- elettrauto 70%
- caseifici, cantine sociali 70%
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie 70%
- galvanotecnici, ceramiche e smalterie 70%
- officine di carpenteria metallica 70%
- tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie 70%
- laboratori fotografici ed eliografie con stampa 70%
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine 70%
- ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici odontotecnici e di analisi 70%.

5. Per le attività sopra citate e per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

Art. 20 – Agevolazioni

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.

2. Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione del tributo rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti, secondo le modalità previste dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Autorità d'Ambito (ATO) di Piacenza n. 15 del 18.11.2008. La predetta riduzione non potrà superare i limiti di cui al successivo art. 23.

3. Le agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata possono essere applicate mediante sconti di zona che saranno modulati di anno in anno contestualmente alla deliberazione sulle tariffe.

Art. 21 - Utenze non domestiche che avviano al recupero in modo autonomo

1. Ai sensi della vigente normativa, art.198 comma 2-bis del D.lgs 3 aprile 2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art 238 comma 10 del D.lgs 3 aprile 2006 n.152, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni cinque, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi di tale facoltà e conferire al recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune o al Gestore tramite PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le dichiarazioni di inizio attività delle utenze non domestiche per le date di inizio attività successive al 30 giugno la comunicazione di uscita dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell'inizio attività e comunque non oltre il 31 dicembre dello stesso anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, nei termini previsti, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza, entro 60 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.

Entro il 31 Gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune/Gestore - tramite PEC o altro strumento telematico, in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati – almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Gestore/Comune comunica

all'utenza non domestica l'esito della verifica.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 22 - Rifiuti Urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 Gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 60% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 23 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

La somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, non può superare la soglia del 60% della tassa dovuta ad eccezione delle riduzioni di cui all'art. 17 c.9 e per l'anno 2020 e 2021 delle riduzioni ex art. 16 bis.

Art. 24 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 5 devono dichiarare su specifico modello ogni circostanza rilevante per l'applicazione della TARI ed in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si verifica una delle circostanze di cui al comma 1.

3. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, se disponibile tramite lo sportello online. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

4. Nella dichiarazione di cui al comma 2 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

5. Il modello di dichiarazione predisposto dal Gestore/Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune/Gestore rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in

carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune/Gestore comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune/Gestore, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.

8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione allegata a quanto previsto dal comma 4 lettera f) del presente articolo.

11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Gestore/Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.

14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

15. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 5 del presente articolo. Diversamente, in mancanza di soggetti solidalmente coobbligati, permane l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

16. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

17. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

18. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 25 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006 e dalla legge n.160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

In caso di affidamento in concessione della gestione del tributo, il funzionario responsabile è nominato dal Gestore/Concessionario.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il funzionario responsabile provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il funzionario responsabile provvede a notificare atto di accertamento esecutivo di cui alla legge n. 160/2019 per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato.

5. Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il funzionario responsabile provvede a notificare atto di accertamento esecutivo di cui alla legge n. 160/2019 per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 4 del presente articolo.

6. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione prevista ai precedenti commi 4 e 5 è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

7. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

9. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

11. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del

ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

12. Sulle somme dovute a titolo di tributo, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi pari al tasso legale d'interesse. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

13. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

14. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 26- Dilazione del pagamento del tributo ordinario

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'art. 27 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dagli Enti competenti;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a:
 - cinquanta (50) euro per le utenze domestiche;
 - cento (100) euro per le utenze non domestiche;fatta salva la possibilità per il Comune/Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dovuto.
3. La richiesta di rateizzazione delle somme dovute deve essere presentata dal contribuente interessato, di norma prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce. La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva.
4. Le somme relative ai pagamenti delle rate sono maggiorate degli interessi previsti dal Regolamento Generale delle Entrate.
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4) non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1), lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di avvisi di pagamento per cause imputabili al Gestore.
6. in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

7. nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Gestore/Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 27 Riscossione

1. Il versamento del tributo avviene secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 688 della legge n. 147/2013 e dall'art. 2 bis del Decreto-legge n. 193/2016, convertito dalla legge n. 215/2016. In particolare, il versamento può essere effettuato:

- Mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs 9 luglio 1997, n.241 (F24);
- Attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice di cui al D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA).

2. La tassa sui rifiuti viene liquidata in due rate comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

- 31 maggio: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente, quest'ultimo deve tenere conto anche delle nascite, morti, ed altro avvenute nell'anno precedente e l'acconto relativo al primo semestre;
- 2 dicembre: è liquidato il secondo semestre.

L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della rata.

3. Fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite l'APP messa a disposizione dal Gestore o attraverso il servizio di front office (sportelli fisici), anche in caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari.

4. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

5. Fatto salvo i casi di cui all'art. 14, la tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva

6. La Giunta Comunale, per situazioni di eccezionale gravità riguardanti tutti o determinate categorie di contribuenti, può stabilire differimenti di termini per i versamenti.

7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo o nel primo avviso di pagamento utile.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Gestore provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di 2 punti percentuali.

Art. 28 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. La cessazione dell'utenza dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione.
2. Il contribuente può richiedere al Gestore/Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, presentando apposita istanza all'Ufficio competente.
3. Il Funzionario responsabile entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso procede all'esame della medesima e comunica l'esito del controllo all'interessato.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale.
5. Non si rimborsano le somme inferiori ad € 12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 14, non si rimborsano le somme inferiori ad € 2,50.
6. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'art. 29 del presente regolamento.
7. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'art. 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.

Art. 29 – RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare al Gestore/Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il Gestore/Comune predispone specifica modulistica, disponibile e scaricabile nel il sito web del Gestore. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Gestore/Comune invia, una motivata risposta scritta, entro 30 giorni lavorativi, dalla data di ricevimento della richiesta, di norma con posta elettronica. Nella risposta il Gestore/Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Gestore/Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, già pagati o per il quale è stata richiesta la rateizzazione, la risposta, da inviare in questi casi entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto

versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

4. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile¹. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

5. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Gestore/Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 30 - NORME DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 31 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2023.

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 167, legge 296/2006.

ALLEGATO A - Categorie di utenza

Utenze non domestiche

Classe Descrizione della classe

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2 Cinematografi e teatri

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5 Stabilimenti balneari

6 Esposizioni, autosaloni

7 Alberghi con ristorante

8 Alberghi senza ristorante

9 Case di cura e riposo

11 Uffici, agenzie

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20 Attività industriali con capannoni di produzione

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

24 Bar, caffè, pasticceria

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

26 Plurilicenze alimentari e/o miste

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28 Ipermercati di generi misti

30 Discoteche, night club

Utenze domestiche

Utenze domestiche con 1 componente

Utenze domestiche con 2 componente

Utenze domestiche con 3 componente

Utenze domestiche con 4 componente

Utenze domestiche con 5 componenti

Utenze domestiche con 6 componenti ed oltre